

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via OrlandoCosta-89823 FABRIZIA(VV)

Distretto Scolastico N.9– Tel. e fax 0963/315834 C. F. 96014340796

Codice Meccanografico: VVIC80700B

Email: vvic80700b@istruzione.it; Pec: vvic80700b@pec.istruzione.it;

Sito Web: www.icfabrizia.edu.it CUF: UF2AOA

- Ai docenti e al personale ata
- Ai Responsabili di plesso e ai Referenti Covid d'Istituto
 - Al I collaboratore del Dirigente Scolastico
 - Agli alunni e alle famiglie
 - Agli Atti
 - Sito – Registro Elettronico – Albo on line

COMUNICAZIONE

Oggetto: DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N.5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si porta a conoscenza che con il nuovo **DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 N.5**, a partire da lunedì 7 febbraio, vengono abrogati l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Alla luce quindi del nuovo scenario normativo si comunica che tutti gli alunni delle classi precedentemente in DAD/DID **ai sensi della previgente normativa**, rientreranno in presenza **in relazione a quanto previsto dalla nuova norma** ad eccezione ovviamente degli alunni ancora positivi.

Al fine di garantire il rientro e la permanenza a scuola in sicurezza, si rinnovano alcune disposizioni che dovranno essere condivise con i rispettivi alunni:

- L'ingresso a scuola dovrà svolgersi in modo ordinato;
- Gli alunni **dovranno presentare l'autocertificazione debitamente compilata e firmata dai genitori**, che si allega, con la quale si dichiarerà:
 - l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
 - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare; in caso affermativo *la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo che dovrà essere presentato;*

(L'alunno/a privo/a di autodichiarazione, prima di entrare in classe, attenderà insieme ad un collaboratore nel corridoio fino a quando i genitori non porteranno il documento)

Si comunica inoltre che **lunedì 7 febbraio p.v.** per le classi già oggetto di precedente tracciamento, Gli alunni **sono obbligati ad eseguire il tampone e, solo se negativi, sono tenuti ad entrare in classe per il proseguo delle attività didattiche.**

IMPORTANTE

Domande e Risposte a cura del Ministero dell'Istruzione

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

Si allega:

- **MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE**
- **INFORMATIVA AGGIORNATA CERTIFICAZIONI COVID-19 ALUNNI DL 5/22** (Si ricorda che, circa le modalità di verifica dei dati degli alunni, la scuola non deve effettuare alcuna operazione di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione dei dati idonei all'accesso degli alunni alla didattica in presenza, ma solo prenderne visione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Carmen ALOI

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via OrlandoCosta-89823 FABRIZIA(VV)

Distretto Scolastico N.9– Tel. e fax 0963/315834 C. F. 96014340796

Codice Meccanografico: VVIC80700B

Email: vvic80700b@istruzione.it; Pec: vvic80700b@pec.istruzione.it;

Sito Web: www.icfabrizia.edu.it CUF: UF2AOA

Titolare del trattamento

rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore

INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla didattica in presenza, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.5 del 04/02/2022

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Premessa

Il D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” dispone (art. 6) la “Gestione dei casi di positività all'infezione SARS -CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) **SCUOLA DELL'INFANZIA**

1. **fino a 4 casi di positività** accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5).
2. **Con 5 o più casi di positività** accertata in classe, si applica a tutta la classe la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.

b) **SCUOLA PRIMARIA:**

1. **fino a 4 casi di positività** accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5).
2. **Con 5 o più casi di positività** accertata in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni, per 10 giorni. Per gli altri si applica la DDI per 5 giorni.

c) **SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:**

- con **1 caso di positività** accertati in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l'uso di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- con **2 o più casi di positività** accertati in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Per gli altri si applica la DDI per 5 giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (chi non è vaccinato, chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare e con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a sei anni). La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza.



INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è l'Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico.
Dott.ssa Maria Carmen ALOI

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti:
tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it
Referente: dott.ssa Anna CIMA

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'attuazione del **II D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”**, delle disposizioni e note ministeriali ad esso connesse. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016

Tipologia di dati, modalità di trattamento, categorie di interessati e obbligatorietà

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla **verifica del possesso dei requisiti**, nei casi previsti, idonei a consentire all'alunno la didattica in presenza in autosorveglianza: green pass valido o esito negativo di tampone antigenico o molecolare (art.6 D.L. n.5 del 04/02/2022).

Le informazioni acquisite potranno essere esclusivamente:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016 (nome e cognome degli alunni);
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione (Green pass o esito negativo di tampone).

I soggetti interessati sono gli alunni dell'Istituzione scolastica in intestazione, che forniranno direttamente i dati necessari ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea. Il controllo digitale potrà avvenire tramite l'utilizzo dell'apposita app di verifica predisposta dal Ministero della Salute, con tablet/smartphone, e a tal fine i dati saranno solo visualizzati ai fini del controllo e non saranno raccolti, archiviati, conservati, divulgati, pubblicati. La verifica sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da personale appositamente delegato, con modalità idonee a garantire la riservatezza degli alunni. Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto all'art.6.

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati

I dati rilevati nelle verifiche (Green pass, esito negativo di tampone) non saranno comunicati/diffusi a soggetti terzi.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

I dati rilevati nelle verifiche (Green pass, esito negativo di tampone) non saranno trasferiti verso Paesi terzi (extra UE).

Conservazione dei dati

I dati trattati dal Titolare del Trattamento in fase di verifica degli alunni, non saranno raccolti né conservati.

Diritti dell'Interessato e reclamo

L'Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L'interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo direttamente all'autorità di controllo o promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.

Per qualunque chiarimento, l'Interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto presenti nell'intestazione.



INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

MODELLO B

AUTODICHIARAZIONE**Insussistenza cause ostativa per l'ingresso a scuola - Alunni**

I sottoscritti _____ Nat_ a
 _____ il _____, Nat_
 a _____ il _____, e
 residente in _____ e
 residente in _____ in
 qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)
 di _____
 _____, nato/a _____ il _____,
 frequentante la classe _____ consapevole
 di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
 dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
 della salute della collettività,

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

*ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dai successivi artt. 75 e 76, in
 caso di false dichiarazioni*

Che il/ proprio/a figlio/a

- di **non** essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di **non** essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- di accettare di sottoporsi alla misura a distanza della temperatura corporea prima dell'accesso a scuola, consapevole del fatto che nel caso di valore superiore ai 37.5°C l'accesso sarà impedito ed il valore misurato sarà annotato e comunicato dalla scuola alle competenti autorità sanitarie;
- di informare tempestivamente l'istituzione scolastica qualora venga a conoscenza di eventuali sopravvenute problematiche in merito alle predette dichiarazioni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Chiedo pertanto la riammissione presso l'Istituzione scolastica.

In fede Data _____ firma _____

***Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337- quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.